395
1941

II Sezione
7 aprile 42

Cassazione: Magistratura del Lavoro

Resistenza di

Zampieri Giancarlo di Imola

al ricorso di

Zaniboni Giacomo

Costituzione 21 luglio 1941

Discusso il 7 aprile 1942
accolto il ricorso avversario

Avv. Giacomo Casoni
Via Emilia, 16 - Imola
Strada Maggiore, 42 - Bologna

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 55-887.

Raccomandata

Avv.Prof.Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

ROMA

ASSR

Spedire Avv. Giacomo Casoni

Albergo Roma - Forlì

5

6

Roma, 19 luglio 1941

Egregio Avv. Cassuti,

Ho ricevuto stamani il ricorso Zamboni con in calce la delega a me e a lei del conte Giancarlo Zamplieri.

Ho ~~consultato~~ consultato subito il registro dei ricorsi. Il ricorso Zamboni porta il N. 395 anno 1941, fu depositato nella Cancelleria della Corte il 18 febbraio corrente anno. Non è stata fissata la discussione e credo per certo che si dovrà attendere l'autunno.

Oggi farò copiare il ricorso per tenerlo nel fascicolo. ~~Ella farà di trasmettere~~ Ella farà copiare la sentenza impugnata e avremo così gli elementi necessari per stendere a suo tempo, la memoria da depositare cinque giorni prima della discussione.

Lunedì 21 corr. provvederò a costituirmi per resistere. Di tal

modo saremo avvertiti di ~~del~~
circa l'udienza di discussione.

Tenga conto che il 25 corr.
andrò a Volta Mantovana. Mi
avverta se mi manderà
qualcosa di urgente a Roma, poi-
ché mi avvierò all'incarico.

Cordiali saluti

N. 395/1941

Favilloni Giacomo ha ricorso
in Cassazione

notifica del ricorso 25 gennaio 1941
deposito del ricorso 18 febbraio 1941

Costituito per resistere
gli avv. Bonomi e Casoni
con delega in calce al ricorso

Presentata la costituzione il
21 luglio 1941

28 luglio 1941 - Ricevuto
dall'avv. Casoni ~~L~~ 1004
ricento lire mille

Spese:
copia ricorso L 5
Marca autenticazione
firma delega 18
Deposito e diramata 53.75
L 76.75

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Forlì 26 Luglio 1941

Eccellenza,

La ringrazio per quanto ha fatto per i ricorsi Rafuzzi-Centulani e Zampieri-Zaniboni e La ringrazio delle Sue cortesi comunicazioni.

Vedo che si potrà stare tranquilli per le ferie, perchè i ricorsi saranno fissati molto avanti.

Le accludo assegno di L.1000 a titolo di fondo spese per il ricorso Zampieri Zaniboni.

La prego di gradire i miei migliori auguri di buone ferie ed i più distinti ossequi

Dev.mo

con L 1000

risposto
il 30 luglio 1921

Da inserire
nel fasc. Zanfieri

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 20 Marzo I942

Eccellenza,

devo innanzi tutto rinnovarLe i miei ringraziamenti per il Suo vivo interessamento per il buon esito della pratica che tanto mi sta a cuore e le mie scuse per il disturbo che Le ho procurato.Penso che qualcosa sarà presto deciso e, nella deprecata ipotesi che si voglia che io inoltri domanda quà,Le sarò grato se vorrà ritirare il documento che allegai alla dichiarazione e di cui non potrei certo avere un duplicato.

A parte Le ho spedito il fascicolo nella causa Zaniboni-Zampieri,fascicolo che ho dimenticato di depositare.

Veramente il deposito non sarebbe strettamente necessario,perchè il ricorso verte su questione di procedura,ma non sarebbe male depositare anche il fascicolo se in Cancelleria lo prenderanno.

Non abbiamo fatto controricorso e perciò non dovremmo essere soggetti al termine dalla legge fissato per il deposito del controricorso ed atti relativi;nella legge nulla è detto in proposito.

Le ho mandato copie in bollo delle sentenze del Tribunale e della Corte che Ella potrà trattenere;a me occorrerebbe copia del ricorso che non trovo quì fra i miei atti e documenti e che La pregherei di volermi trasmettere.

L'Avv.Angelini -che è ancora scandalizzato per le semplicistiche conclusioni del P.G.nella causa Raffuzzi-Centulani-mi prega di presentarLe i suoi distinti saluti.

Con ossequio

Enrico Casoni

Roma, 23 marzo 1942

Caro Caroni,

Ho ricevuta la sua lettera del 20 marzo, e poco prima il fascicolo relativo alla causa Zaniboni-Zampieri. A parte raccomandata le ho mandato in busta copia del ricorso Zaniboni. Non ho qui altra copia, per cui se dovrà discuterlo occorre mi rimandi la copia stessa.

Per il deposito del fascicolo di merito le avvertenze della Prima Presidenza prescrivono che - qualora il resistente non lo presenti nel termine stabilito per il controricorso - possa depositarlo non oltre dieci giorni prima della discussione del ricorso, cioè, nel nostro caso, entro il 27 marzo. Ma occorre:

1° - notificare il deposito alla controparte;

2° - ~~dimostrare~~ far cenno dei giustificati motivi che hanno cagionato il ritardo.

Io reputerei superfluo fare il deposito con relativa notificazione, tanto più

che la materia del ricorso non è tale da richiedere la consultazione del fascicolo di merito.

Se però Ella crede assolutamente necessario il deposito, mi telegrafi subito che provvederò. Non ricevendo alcun telegramma riterrò superfluo il deposito.

Ho scritto al Maggiore Maresca dandogli il mio indirizzo per eventuali comunicazioni e per avvertirlo che gli ho consegnato un documento che eventualmente andrò a ritirare. Attendo risposta, sperando che essa sia quale noi desideriamo.

Cordiali saluti

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

S.E.

Ávv. Prof. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà N.4

R O M A

ROMA
13-14
31 III
42.XX
DISTRIBUZIONE

VISITATE
L'ITALIA

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 25 Marzo I942

Eccellenza,

ZANIBONI-ZAMPIERI- Ho ricevuto la Sua lettera e la copia del ricorso e La ringrazio.

Poichè il deposito del fascicolo é abbastanza complicato credo non valga la pena di effettuare il deposito, tanto più che dal ricorso constato che si fanno delle questioni che non riguardano i fatti e i documenti di causa.

Le trasmetterò la copia del ricorso con la memoria, che sarà necessariamente brevissima, perchè le argomentazioni avversarie si ravvisano molto deboli ed i motivi di gramave inconsistenti.

Cercherò di trovare un pò di giurisprudenza; della dottrina non deve essere possibile avere lumi. Forse gli avversari si saranno riservati argomenti nuovi per la memoria, che ~~forse~~ sarà compilata dall'On. Storoni ~~Ver~~ competenza in materia.

Mi dispiace di addossarLe così tutto il peso della causa, perchè io devo naturalmente pregarLa di sostenere la discussione per il Conte Zampieri.

La ringrazio del Suo interessamento per la pratica che tanto mi preme. Qua mi dicono che ci si doveva rivolgere al ~~[illegible]~~ S.I.E. (Col. Bertacchi-Palazzo Baracchini) mentre prima m'avevano dato le indicazioni che Le riferii. E'una vera disperazione!

Con rinnovati ringraziamenti e distinti ossequi mi creda

Devmo

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

BOLOGNA 12-13 26 · III 42.XX FERROVIA

S. E.
Mr. Prof. Franco Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

ROMA
14-15
27 III
42.XX
DISTRIBUZIONE

VISITA
L'ITAL

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 30 Marzo 1942

Eccellenza,

Le trasmetto una breve memoria nella causa Zaniboni-Zampieri e Le restituisco la copia del ricorso.

La materia arida, l'inconsistenza del ricorso, la esauriente motivazione della sentenza impugnata m'hanno indotto a scrivere poco.

Non so se salteranno fuori argomenti nuovi nella memoria avversaria o nella discussione, ma certo si è che finora gli avversari hanno detto molto/poco. Comunque saprà Lei, magnificamente come sempre, patrocinare il cliente nella discussione, alla quale, con molto mio rincrescimento, non potrò assistere.

Per la nota pratica qua tutto tace e questo silenzio comincia ad impensierirmi; ma che proprio io sia destinato ... a morire censore?

La prego di gradire i migliori auguri di buona Pasqua ed i più distinti ossequi

Dev.mo

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORRE

ZANIBONI GIACOMO, detto Giovanni, fu Vincenzo, domiciliato elett. in Roma Via Crescenzio n.2 presso l'avv. Emilio Staroni, dal quale è rappresentato e difeso in unione all'avv. Giovanni Bertini di Bologna.

CONTRO

ZAMPIERI Conte GIANCARLO, domiciliato elett. in Bologna Via Maggiore 42 presso l'avv. Giacomo Casoni.

per l'annullamento

della sentenza resa fra le parti dalla Magistratura del Lavoro presso la corte di Appello di Bologna il 22 novembre - 5 dicembre 1940 XIX°, registrata al n. I499, notificata il 28 dicembre 1940 XIX°.

FATTO

In una controversia individuale del lavoro, promossa avanti il Tribunale di Bologna, con ricorso 30 maggio 1938 dal colono Zaniboni Giacomo contro il proprietario Zampieri Giancarlo, avente per oggetto la condanna di costui al pagamento della somma di lire 16.575 ed accessori per residuo prezzo bestiame, il Tribunale adito emetteva ordinanza 29 ottobre 1938, con la quale ammetteva un interrogatorio deferito dallo Zaniboni allo Zampieri ed espletato questo mezzo itruttorio con esito negativo, con successiva sen-

tenza interlocutoria 16-30 marzo 1939, ammetteva prova testimoniale invocata dall'attore e quindi pronunciava altra sentenza 4-23 novembre 1939, con la quale deferiva giuramento suppletorio allo Zampieri. Riassunto ancora il giudizio dallo Zampieri con ricorso 4 aprile 1940, il Tribunale, con sentenza 20 giugno - 9 luglio 1940, respingeva le dimande dello Zaniboni. Avverso tale sentenza, come avverso le due interlocutorie, lo Zaniboni presentava ricorso di appello in data 29 agosto 1940, Costituitesi le parti l'appellato eccepiva pregiudizialmente la inammissibilità del gravame per non essere stata prodotta la prova della data di notifica della sentenza definitiva. Lo Zaniboni all'udienza collegiale produceva certificato del Cancelliere del Tribunale di Bologna attestante "che la sentenza impugnata fu notificata al procuratore dello Zaniboni, avv. Mario Gallerani, il 14 agosto 1940, come risulta dalla ricevuta di ritorno allegata al deposito in Cancelleria" e chiedeva che la produzione tardiva di tal documento fosse in ogni caso ammessa anche sulla considerazione che alla data della notifica l'avv. Mario Gallerani era richiamato alle armi. Tuttavia con la sentenza ora denunciata la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello.

MEZZO PRIMO

La Corte si richiama all'insegnamento costante del Supremo Collegio, secondo il quale, per l'art.23 del vigente regolamento processuale del lavoro, il deposito degli atti e documenti di causa, in unione a quello del ricorso di appello, è condizione imprescindibile per l'ammissibilità del gravame. Per la verità conosciamo ripetute decisioni del Collegio Supremo che hanno ritenuto inammissibile il ricorso prodotto senza allegare la prova della data di notificazione della sentenza denunciata. Ma non conosciamo sentenze che tali principi abbiano applicato anche all'appello, che gode di ben maggior scioltezza di forme che non il ricorso in Cassazione, per il quale, fra l'altro, l'art.523 n.3 prescrive tassativamente che debba contenere, oltre che la data della sentenza impugnata, la data della notificazione o la menzione che non fu notificata, prescrizione che la Corte di Cassazione del Regno, a differenza delle Corti Regionali, ha però interpretato con estrema larghezza, ritenendo che la omissione di tale menzione non importa nullità del ricorso.

L'art.23 del R.D.L. 21 maggio 1934 n.1073 prescrive: "l'appello si propone mediante ricorso depo-
"sitato nella Cancelleria della Magistratura del La-

"voro insieme con gli atti e documenti." La busta nella quale è contenuto il piego raccomandato che il Cancelliere deve inviare nón è un documento e non è neppure un atto di causa, perchè la notifica avviene a causa chiusa. Nessuna menzione all'art.23 di un obbligo della parte ricorrente in appello di documentare la tempestività del medesimo. Non è lecito creare una decadenza imponendo una formalità che non è scritta nella legge,quando pói non presenta nessuna difficoltà per l'appellato il proporre la eccezione di irricevibilità dell'appello perchè fuori termine ed il documentare questa sua eccezione.

Violazione dell'art.23 del R.D.L. 21 maggio 1934 N.I073 - Violazione degli art.360 e 361 c.p.c. - art. 5I7 n.2 e 3 c.p.c.

SECONDO MEZZO

E' pacifico che rientra nelle facoltà discrezionali del Magistrato del lavoro l'ammettere o non ammettere la produzione tardiva di un atto o di un documento, Ma è anche pacifico che quando il magistrato giustifichi l'uso o il non uso di questa facoltà con erronee considerazioni la sua pronuncia può essere censurata.

Ora nel caso si adduceva a giustificazione

dell

della omessa produzione della busta contenente il plico raccomandato nel quale la sentenza era stata inviata con la circostanza che la raccomandata era diretta all'avv. Gallerani Mario, richiamato alle armi e per ragioni di servizio militare, all'epoca della notifica, di sede a Fiume. Oppone la sentenza denunciata che in ciò non è dato scorgere alcun motivo per cui l'altro procuratore, avv. Leonida Casali, non abbia potuto in tempo utile presentare e depositare col ricorso di appello la sentenza impugnata e non altresì produrre la prova della data della notifica stessa, sia allegando la busta della raccomandata con il bollo postale di eseguito recapito al destinatario, sia in mancanza di essa, producendo il certificato del Cancelliere così come solo tardivamente si è fatto all'udienza di discussione.

Così ragionando la Corte commette un grave errore per aver dimenticato che la sentenza del Tribunale, come essa stessa aveva ritenuto in fatto, secondo abbiamo sopra ricordato, era stata notificata non presso l'avv. Leonida Casali ma presso l'avv. Mario Gallerani. Il ragionamento correrebbe se la sentenza fosse stata notificata presso l'avv. Leonida Casali in quanto in tal caso si dovrebbe ritenere che l'avv.

Mario Gallerani fosse stato unito alla difesa unicamente per supplire alle udienze istruttorie e nelle udienze pubbliche all'avv. Leonida Casali eventualmente impedito. Ma una volta che il domiciliatario dello Zaniboni era l'avv. Mario Gallerani, e se così non fosse, la sentenza sarebbe stata male notificata, è evidente che, per giudicare se concorreva o non la difficoltà che giustifica la produzione tardiva, bisognava aver riguardo unicamente alla situazione dell'avv. Mario Gallerani e non anche a quella del suo collega di difesa avv. Leonida Casali. Se sotto questo profilo fosse stata considerata la situazione creata allo Zaniboni dal richiamo alle armi del suo procuratore e domiciliatario avv. Mario Gallerani, la Corte non avrebbe potuto negare ragionevolmente che l'assenza dallo studio e la sua lontananza per ragioni di servizio militare ben possono giustificare la mancata produzione di una busta di raccomandata, il cui smarrimento in uno studio che manca del titolare, può avvenire con estrema facilità. Ciò a prescindere che non può neppure essere ritenuta regolare la notifica eseguita nel domicilio eletto il cui domiciliatario sia richiamato in servizio militare in periodo di guerra, in cui i richiami avvengono ad horas, per

ragioni superiori, senza dar tempo al titolare di provvedere alla sua sostituzione.

Nè va dimenticato che secondo la giurisprudenza ormai costante di questo Supremo Collegio, il giudicare sulla tempestività o meno di un appello involge una questione di giurisdizione e quindi il Collegio Supremo può entrare anche in fatto.

Falsa intelligenza e violazione degli art.I4 e 23 R.D.L. 21 maggio 1934 n.I073 = Violazione degli art.360 e 361 c.p.c. = Art.5I7 n.2 e 3 c.p.c.

Pertanto si conclude:

Voglia la Corte Ecc.ma accogliere il ricorso e porre nel nulla la denunciata sentenza con tutte le conseguenze di legge.

Saranno depositati nel termine di legge nella Cancelleria dell'Ecc.ma R. Corte adita gli atti e documenti di rito, e cioè:

1°) L'originale del presente ricorso con pedissequa procura.

2°) La copia autentica della sentenza denunciata.

3°) L'atto comprovante la data di sua notifica.

4°) Il completo fascicolo degli atti e documenti del giudizio di merito.

Bologna, lì 24 gennaio 1941-XIX° - F.to Avv.Giovanni Bertini

P R O C U R A

Delego a rappresentarmi e a difendermi nella causa di cui all'antisteso ricorso i signori Avvocati On. Giovanni Bertini e On. Emilio Storoni, eleggendo domicilio in Roma presso quest'ultimo e conferendo ad essi Avvocati, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, ogni legittima facoltà pel compimento dell'intera relativa procedura.

R.CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezione II°

(Udienza del 7 Aprile 1942)

Nel Ricorso proposto da:

ZANIBONI GIACOMO detto Giovanni -ricorrente-rappresentato e difeso dagli Avv.ti On.Emilio Storoni ed On.Giovanni Bertini

contro

ZANFIERI CONTE GIAN CARLO -resistente-rappresentato e difeso dagli Avv.ti S.E.Prof.Ivanoe Boroni e Giacomo Caroni

in punto

ad annullamento della sentenza 22 Novembre-5Dicembre 1940 della Corte di appello di Bologna -Magistratura del Lavoro.

MEMORIA PER IL RESISTENTE CONTE G.CARLO ZANFIERI

I fatti sono esattamente riportati nella impugnata sentenza e,data l'indole della causa,appare del tutto superfluo intrattenersi qui sui precedenti del giudizio.

Il ricorrente Zaniboni si gravò tardivamente avanti la Corte di Bologna avverso la sentenza 20 Giugno 9 Luglio 1940,e avverso due precedenti sentenze interlocutorie,del Tribunale di Bologna - Sez.Controversie del Lavoro-nella causa ivi vertita fra lo par-

ti e così ritenne opportuno di non produrre,nel pre=
scritto termine,con l'appello e gli atti e documenti
anche
di causa la busta della raccomandata entro la quale
era contenuta la sentenza notificata od altro docu=
mento atto ad accertare la data di notifica della
sentenza stessa ~~notificata~~ nel suo domicilio elet=
to in Bologna Via Garibaldi 3 presso e nello Studio
del suo procuratore Avv.Mario Gallerani.

Con la prima risposta fu da parte nostra ec=
cepita la irrecevibilità dell'appello per essere sta =
to proposto fuori termine e la eccezione fu conferma=
ta e ribadita nelle controdeduzioni.

Alla udienza di discussione il difensore dello
Zaniboni chiedeva di produrre un certificato della
Cancelleria del Tribunale in ordine alla data di noti=
fica della sentenza impugnata,ma poichè non giustifi=
cava in alcun modo tale tardiva produzione,dovemmo
opporci alla istanza avversaria.

La Corte di merito dichiarava inammissibile l'ap=
pello dello Zaniboni motivando come non possa decider=
si della tempestività del gravame se dall'appellante
sia
non è stata data la prova della data di notificadel=
la sentenza impugnata.

Con il I° Mezzo il ricorrente tenta di sostenere
che l'appellante non è tenuto a documentare la tem=

pestività dell'appello e che la busta nella quale è
contenuta la sentenza non è né un documento né un at-
to di causa.

Che al giudice debba essere fornita la possibilità
di giudicare sulla tempestività o meno del gravame è
indubbio;togliere al magistrato una tale possibilità
equivarrebbe abolire i termini dalla legge fissati per
il giudizio di appello.

Che l'onere della prova in ordine alla tempestivi-
tà del gravame incomba all'appellato neppure la parte
avversa osa affermare.E allora se il giudice deve es-
sere messo in grado di giudicare se i termini sono
stati osservati o meno,e se l'onere di fornire la do-
cumentazione in ordine a tale accertamento non incom-
be all'appellato è di tutta evidenza che l'appellante
ha l'obbligo di fornire la prova di avere rispettato
i termini della legge fissati per l'appello.

L'art.23 del R.D.L.2I Maggio I934 N.I073 prescrive
che l'appellante depositi nella Cancelleria della
Magistratura del Lavoro il ricorso di appello insie-
me con gli atti e documenti.Quali atti e documenti?
Questo Supremo Collegio ha insegnato che col ricorso
devono essere depositati"gli atti e documenti neces-
sari alla decisione"(e ciò sotto pena di irricevibi-
lità dell'appello;(sent.n.2764 di Luglio I936 Vaturi

c.Parusini;Sent.n.778 IO Marzo I938 Soc.Coop.la Al=
leanza c.De Biase;Sent.n.[illegible] Aprile I938 Caridi
c.Follifrone;Sent.n.[illegible] 7 Giugno I940 Zanotti c.
Bonessi)

Al lume dell'insegnamento del S.C.non é quindi da
porsi in dubbio che all'appellante incomba produr=
re la prova della tempestività del proposto gravа=
me,appunto perchè l'atto che fa una tale prova é ne=
cessario agli effetti della decisione della causa.
Il rilievo avversario che la busta che contiene la
sentenza notificata non è un atto si ravvisa incon=
sistente;prima di tutto la busta,per contenere il
bollo postale con la data di recapito,contiene par=
te della relazione di notifica ed è quindi un atto,
poi la data di notifica,essendo il plico spedito
dalla Cancelleria,non può essere rilevata dagli at=
ti in possesso dell'appellante.

E' fuor di luogo pretendere che quando la notifi=
ca a mezzo posta avviene per iniziativa della parte
questa ha la prova della data di notifica dalla car=
tolina di ritorno che essa riceve dall'Ufficio Po=
stale;ma quando la notifica-come nella fattispece-
avviene per iniziativa della cancelleria,nessun at=
to o documento rimane alla parte,agli effetti della
prova della data di notifica.

Quindi la prova della data di notifica è in mano solo all'appellante,il quale deve necessariamente versarla in atti quando deposita gli atti ed i documenti col ricorso d'appello per mettere il giudice d'appello in condizione di effettuare il preliminare accertamento della tempestività o meno del gravame.

Ed ancora un rilievo:ha insegnato questo Supremo Collegio che è rimesso all'insindacabile giudizio del giudice dell'impugnativa l'accertare se un atto o un documento sia necessario per l'esame dell'appello (sent.N.427 del I9 Giugno I939 in causa Luciani c.Falco:sent.N.430 del I7 Luglio I939 in causa Stenzani c. Fiorini)si che anche sotto questo profilo il I°Mezzo del ricorso avversario non è fondato.

Sul II° Mezzo rileviamo come la Corte di Merito abbia esaurientemente motivato la repulsa di produzione,alla udienza di discussione,del documento che la parte avversa avrebbe preteso di presentare per dimostrare la tempestività del gravame.Si legge nella sentenza impugnata:"....La produzione di un tale certificato,come tardiva,non ha trovato consenziente il patrocinio di parte avversa,che ha opposto l'assenza di ogni legittimo motivo che possa giustificare il ritardo,mentre i requisiti sostanziali e formali per l'ammissibilità del gravame vanno accertati con riferi-

mento al tempo in cui esso viene proposto.E la Cor=
te non può esitare a riconoscere la piena fondatez=
za di siffatte nuove obbiezioni,di tal che le resti
preclusa ogni possibilità di esame in merito alla
dubbia fondatezza delle doglianze prospettate dall'ap=
pellante.....Il patrocinio dello Zaniboni appunto nel=
l'intento di ottemperare all'onere che gli fa carico
ha preteso di fornire la dimostrazione di tale tem=
pestività producendo,solo nella udienza collegiale
il riferito certificato rilasciatogli in pari data
dal Cancelliere presso il giudice a quo.Ma ben a ra=
gione si è eccepita la tardività di tale nuova pro=
duzione.L'art.23 del citato regolamentoprocessuale di=
spone,con una nuova norma di carattere cogente,che gli
atti e documenti debbono essere depositati insieme al
ricorso d'appello....Ma è del pari indubitabile che
qui si tratta anzitutto di un atto di causa che so=
pratutto non ricorre alcun plausibile motivo che val=
ga a giustificare che,con la tempestiva produzione
della sentenza appellata,non siasi altresì ottemperato
all'onere della prova della data dell'avvenuta notifi=
ca di essa." La motivazione si diffonde poi a rileva=
re che la busta poteva essere depositata con la sen=
tenza e che comunque ,anche se l'Avv.Calderani si tro=
vava fuori sede per essere richiamato alle armi,avreb=

be dovuto provvedere alla bisogna il procuratore che lo sostituiva Avv.Caselli.

La motivazione quindi che la Corte di merito da al suo rifiuto è perfetta e sotto il profilo giuridico e per quanto riguarda la disamina delle circostanze di fatto,si che appare del tutto inutile lo sforzo del ricorrente intesa alla critica della esauriente e lucida argomentazione contenuta nella sentenza.

Questo Supremo Collegio,con costante giurisprudenza,ha stabilito che non é ammissibile la produzione di atti o documenti avanti il Collegio,quando le parti non giustifichino di non averli potuti presentare alla udienza preliminare,o all'atto del deposito.Nella fattispecie,come giustamente osserva la Corte di merito,nessuna valida giustificazione è stata portata dal patrocinio dello Zaniboni e neppure ha consistenza la doglianza del ricorrente basata sulle circostanza che l'Avv.Gallerani era richiamato.

Come è stata prodotta la sentenza poteva essere prodotta la busta...ma la busta non fu mai prodotta perchè da essa sarebbe apparso a luce meridiana che la sentenza fu recapitata regolarmente alla parte presso il procuratore domiciliatario Avv.Gallerani in Bologna Via Garibaldi N.3 in una data che di per se rendeva evidente l'inosservanza del termine per

il gravame. Invece della busta si è contato di produr-
re un certificato che si basa evidentemente sull'e-
quivoco per il fatto che la raccomandata, recapitata
alla parte in Bologna nel suo domicilio eletto, è sta-
ta di lì rispedita all'Avv. Gallerani a Fiume.

Ma a prescindere da ciò, è chiara e logica la sen-
tenza quando rileva che un tale certificato avrebbe
potuto tempestivamente prelevare e depositare l'Avv.
Casali che, nello studio di appello, appare il procura-
tore dello Zaniboni.

Comunque è incensurabile in Cassazione l'apprez-
zamento del giudice di merito in ordine alla giusti-
ficazione che la parte da per la ritardata produzio-
ne di atti o documenti; e tanto più lo è nella fatti-
specie, avendo la Corte di merito ottemperato in modo
perfetto all'onere della motivazione.

Si chiede pertanto la reiezione del ricorso pro-
posto da Zaniboni Giacomo avverso la sentenza impu-
gnata.

Bologna-Roma 30 Marzo 1942

Dr. Francesco Leoni

Resistenza in Cassazione del conte Zampieri ~~con~~ al ricorso Zaniboni

Spese.

Autenticazione firma	12
Diritti chiamata	15
costituzione ~~[illegible]~~ in Cancelleria	44
Toga e mancie	30
	101

Spese £ 100

Domicilio della causa e discussione orale (competenze e onorari) — £ 1400

Totale £ 1500

Ricevute in acconto il 28 luglio 1941 £ 1000

Restano £ 500

saldato 23 aprile 42

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola I4 Aprile I942

Eccellenza,

ricevo la Sua lettera con le ulteriori notizie sull'esito della causa Zaniboni-Zampieri e penso che da parte della Corte si sia voluto rendere omaggio alla memoria del collega avversario, tanto più che, in appello, la causa era stata perduta per un fatto che coinvolgeva la responsabilità dell'Avv. Gallerani nei confronti del suo cliente. Infatti il tardivo appello e la mancata produzione di un documento sono negligenze di cui l'avvocato è tenuto a rispondere nei confronti del cliente.

Comunque la causa dovrebbe essere sicura nel merito e quindi si tratterà delle spese del giudizio di cassazione.

Attendo sempre le Sue parcelle che non debbono -a mio avviso- essere per nulla influenzate dall'esito avuto dalle cause; i clienti sono stati assistiti nel migliore dei modi e da parte nostra non si sarebbe potuto fare di più, e questo è quello che conta.

Per la pratica che tanto mi interessa ho saputo stamani, in via officiosa, che da Roma sono state chieste spiegazioni a Bologna; naturalmente Bologna si è rivolta a Ravenna e Ravenna a Forlì e quì, per timore di grane, credo che si sia tirato a palle infocate contro di me. Le sarò molto grato se vorrà, come già mi ha scritto, sorvegliare a che la pratica abbia esito soddisfacente.

La ringrazio del Suo cortese interessamento e Le porgo i più distinti ossequi

Dev.mo
Giacomo Casoni

Avv. GIACOMO CASONI
~~Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497~~
~~BOLOGNA~~
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 22 Aprile I942

Eccellenza,

Già Le diedi telegrafica comunicazione del felice esito della nota pratica,felice esito che io devo completamente a Lei e per il quale non potrò mai esprimerLe tutta la gratitudine che Le devo.

Vorrà poi scusare la mia insistenza determinata dal mio sta= to d'animo e dalla insofferenza che ormai mi aveva creata una vita im= possibile;fortunatamente è venuta la liberazione!

Le accludo assegno bancario di L.I000 a saldo della Sue par= celle per le causa Rafuzzi_Centulani e Zaniboni -Campieri e La ringra= zio per la Sua collaborazione sempre ambita.

La prego di gradire l'espressione della mia gratitudine e del mio ossequio

Dev.
Giacomo Casoni

503 395/41

Roma, li 6 Giugno 194 - Anno XX

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CANCELLERIA

II Civile

AFFARI CIVILI

AVVISO
di pubblicazione di sentenza
nella causa

Zambeni
c
Zampieri

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha

annulla e rinvia alla magistratura del lavoro di firenze 1578

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente *all'Ufficio del Registro atti Giudiziari di Roma,* e di curare, dopo avere adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

Cambio

Sig. Avv. Storoni

Ivano Bonomi

IL CANCELLIERE

Stamperia Reale di Roma (335-S)

Ec.! Bonomi

Roma, 11 giugno 1942

Caro Casoni

Il giorno 6 giugno si è ~~stata~~ pubblicata la sentenza della Cassazione che accoglie il ricorso Zaniboni nella causa Zaniboni-Zampieri, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Magistratura del Lavoro di Firenze.

Credo che si possa lasciare al ricorrente l'onere della registrazione, dopo la quale mi procurerò copia semplice della sentenza per conoscere in qual modo la Corte ha girato l'ostacolo del superato

termine per appellare.

Va bene così? Il desidera che io registri subito per ~~[illegible]~~ procurarmi subito la copia?

Cordiali saluti

aff.

P.S. Ha ricevuta la copia della sentenza Raffuzzi - Centulani che le ho spedita il giorno 2 corr.?